

MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

2013 FEBBRAIO

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

INDICE GENERALE

Competenza e Giurisdizione.....	1
Contratti e Obbligazioni.....	1
Contratti (Singoli).....	2
Danno alla Persona.....	3
Famiglia.....	4
Immigrazione e Stranieri.....	5
Lavoro, Previdenza, Legislazione sociale.....	6
Minori.....	7
Procedimento Civile.....	8
Proprietà.....	11
Responsabilità Medica.....	11
Tributi e Tasse.....	11
Unione Europea e Cedu.....	12
Varie	13

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

REVISIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE – CRITERI COMPETENZA TERRITORIALE

*Cass. Civ., sez. I, ordinanza 8 gennaio 2013
n. 233 (Pres. Plenteda, rel. Bernabai)*

Nelle cause di revisione dell'assegno di divorzio è competente anche il giudice del luogo ove è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi dell'art. 20 c.p.c.: da identificare nel luogo ove è stato statuita dal tribunale, la corresponsione dell'assegno a carico dell'onere. Oltre a ciò, concorre con questo criterio di collegamento anche il forum destinatae solutionis

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO PER STATO DI INCAPACITÀ – SINDACATO - LIMITI

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 24 gennaio 2013
n. 1745 (Pres. Oddo, rel. Carrato)*

Qualora sia proposta domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale, l'indagine relativa alla sussistenza dello stato di incapacità del soggetto che abbia stipulato il contratto ed alla malafede di colui che contrae con l'incapace di intendere e di volere si risolve in un accertamento in fatto demandato al giudice di merito, sottratto al sindacato del giudice di legittimità ove

congruamente e logicamente motivato.

BUONA FEDE – REGOLA DI COMPORTAMENTO – ANCHE CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE

Cass. Civ., sez. III, sentenza 29 gennaio 2013 n. 2071 (Pres. Trifone, rel. Scarano)

Oltre che regola (artt. 1337, 1358, 1375 e 1460 c.c.) di comportamento (quale dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. (v. Cass., 10/11/2010, n. 22819; Cass., 22/1/2009, n. 1618; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, 28056) che trova applicazione a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità: v. Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 20/2/2006, n. 3651. V. altresì Cass., 24/9/1999, n. 10511; Cass., 20/4/1994, n. 3775), e regola (art. 1366 c.c.) di interpretazione del contratto (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295), la buona fede oggettiva o correttezza è infatti anche criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo invero fonte - altra e diversa sia da quella eteronoma suppletiva ex art. 1374 c.c., (in ordine alla quale v. la citata Cass., 27/11/2012, n. 20991) che da quella cogente ex art. 1339 c.c. (in relazione alla quale cfr. Cass., 10/7/2008, n. 18868; Cass., 26/1/2006, n. 1689; Cass., 22/5/2001, n. 6956. V. altresì Cass., 9/11/1998, n. 11264) - di integrazione del comportamento dovuto (v. Cass., 30/10/2007, n. 22860), là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (che non si sostanzia cioè in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (v. Cass., 30/3/2005, n. 6735; Cass., 9/2/2004, n. 2422), come ad

esempio in caso di specifica tutela giuridica, contrattuale o extracontrattuale, non potendo considerarsi implicare financo l'intrapresa di un'azione giudiziaria (v. Cass., 21/8/2004, n. 16530), anche a prescindere dal rischio della soccombenza (v. Cass., 15/1/1970, n. 81)). L'impegno imposto dall'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va quindi correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti (v. Cass., 30/10/2007, n. 22860).

CONTRATTI (SINGOLI)

STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE – PRESTAZIONE DEL NOTAIO – VISURE CATASTALI E IPOTECARIE – OBBLIGO DEL NOTAIO – SUSSISTE – OMISSIONE – RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO – SUSSISTE – OBBLIGO DELLE VISURE – FONTE – DILIGENZA DEL NOTAIO – SUSSISTE – ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ – ESONERO DELLE PARTI DI EFFETTUARE LE VISURE

Cass. Civ., sez. III, sentenza 29 gennaio 2013 n. 2071 (Pres. Trifone, rel. Scarano)

Ove richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare il notaio è tenuto al compimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, e in particolare all'effettuazione delle c.d. visure catastali e ipotecarie, allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà (v. Cass., 28/7/1969, n. 2861, e, più recentemente, Cass., 24/9/1999, n. 10493; Cass., 18/1/2002, n. 547). La sussistenza di tale obbligo è da ravvisare nella diligenza che il notaio è tenuto ad osservare (v. già Cass., 1/3/1964, n. 525, e, da ultimo, Cass., 28/9/2012, n. 16549; Cass., 27/10/2011, n. 22398. V. anche Cass., 2/3/2005, n. 4427) nell'esecuzione del contratto d'opera professionale (v. già Cass., 25/10/1972, n. 3255, e, da ultimo, Cass., 5/12/2011, n. 26020; Cass., 28/11/2007, n. 24733; Cass., 23/10/2002, n. 14934; Cass., 27/11/2012, n. 20991). La responsabilità del notaio rimane esclusa solamente in caso di espresso esonero

- per motivi di urgenza o per altre ragioni - del notaio per concorde volontà delle parti, con clausola inserita nella scrittura (v. Cass., 16/3/2006, n. 5868; per l'ammissibilità di una dispensa anche in forma verbale v. peraltro Cass., 1/12/2009, n. 25270), da considerarsi pertanto non già meramente di stile bensì quale parte integrante del contratto (v. Cass., 1/12/2009, n. 25270; Cass., 12/10/2009, n. 21612), sempre che appaia giustificata da esigenze concrete delle parti (v. Cass., 1/12/2009, n. 25270).

STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE – PRESTAZIONE DEL NOTAIO – ESONERO DELLE PARTI DI EFFETTUARE LE VISURE – OBBLIGHI COMUNQUE A CARICO DEL NOTAIO – RESPONSABILITÀ

Cass. Civ., sez. III, sentenza 29 gennaio 2013 n. 2071 (Pres. Trifone, rel. Scarano)

Quand'anche sia stato esonerato dalle visure catastali, il notaio che sia a conoscenza o che abbia anche solo il mero sospetto della sussistenza di un'iscrizione pregiudizievole gravante sull'immobile oggetto della compravendita deve in ogni caso informarne le parti, essendo tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e della buona fede (v. Cass., 2/7/2010, n. 15726; Cass., 11/1/2006, n. 264; Cass., 6/4/2001, n. 5158). In questo caso, l'obbligo di informare le parti discende dalla clausola generale (nell'applicazione pratica e in dottrina indicata anche come "principio" o come "criterio") di buona fede oggettiva o correttezza ex artt. 1175 c.c. (cfr. Cass., 2/30/2012, n. 16754; Cass., 11/5/2009, n. 10741).

STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE – PRESTAZIONE DEL NOTAIO – VISURE CATASTALI E IPOTECARIE – OBBLIGO DEL NOTAIO – SUSSISTE – SCRITTURA PRIVATA – SUSSISTENZA COMUNQUE DELL'OBBLIGO

Cass. Civ., sez. III, sentenza 29 gennaio 2013 n. 2071 (Pres. Trifone, rel. Scarano)

L'obbligo di effettuare le visure ipocatastali incombe senz'altro al notaio officiato della stipulazione di un contratto di trasferimento immobiliare anche in caso di utilizzazione della forma della scrittura privata autenticata (v. Cass., 1/12/2009, n. 25270; Cass., 31/5/2006, n. 13015; Cass., 16/3/2006, n. 5868). Nè al fine di escluderne la responsabilità rilievo alcuno può invero riconoscersi alla circostanza che l'utilizzazione della forma della scrittura privata risponda a scelta della parte, la quale si sia rivolta al notaio "per la autenticazione delle firme di una scrittura privata di compravendita" in precedenza da terzi o come nella specie da essa stessa redatta (diversamente v. peraltro Cass., 23/12/2004, n. 23934; Cass., 18/1/2002, n. 547. E già Cass., 22/3/1994, n. 2699; Cass., 6/4/1995, n. 4020; Cass., 20/1/1994, n. 475).

DANNO ALLA PERSONA

RITARDATA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO IN FAVORE DEL DISABILE – DANNO NON PATRIMONIALE – SUSSISTE – RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

Tar Marche, Ancona, sez. I, sentenza 11 gennaio 2013 n. 23 (Pres. Morri, est. Capitano)

Il genitore di un figlio disabile, al quale venga negata l'erogazione di un servizio assistenziale previsto dalla legge solo per ragioni burocratiche e che sia per questo costretto a prestare personalmente l'assistenza, subisce un pregiudizio a livello psicologico e morale, sia per lo stress legato alla necessità di adeguare le proprie attività lavorative e personali alla mutata situazione, sia per la sensazione di avere subito una profonda ingiustizia, tanto più ingiustificata e inaccettabile in quanto colpisce un figlio che versa in situazione di disabilità.

DANNO BIOLOGICO – LIQUIDAZIONE – UTILIZZO DELLE TABELLE DI MILANO – NECESSITÀ – SUSSISTE

*Cass. Civ., sez. VI, ordinanza
4 gennaio 2013 n. 134*

Per la liquidazione del danno biologico si debbono applicare le Tabelle del Tribunale di Milano, a meno che circostanze specifiche non giustifichino l'abbandono di tale criterio. Quanto alle sentenze di merito nelle quali il giudice abbia liquidato il danno biologico adottando criteri diversi, tale difformità può essere fatta valere in sede di legittimità solo a condizione che la questione sia stata posta nel giudizio di merito.

DANNO DA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA SPECIFICA – RISARCIBILITÀ – ONERE DELLA PROVA – A CARICO DEL DANNEGGIATO

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 febbraio 2013
n. 3290 (Pres. Uccella, rel. Cirillo)*

L'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica e, quindi, di produzione di reddito. Detto danno patrimoniale sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica e deve, perciò, essere accertato in concreto; a tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. Occorre, in altre parole, la dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale.

DANNO ESISTENZIALE – RISARCIBILITÀ – ESCLUSIONE

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 febbraio 2013
n. 3290 (Pres. Uccella, rel. Cirillo)*

Nel nostro ordinamento non esiste l'autonoma categoria del danno "esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi che scaturiscono dalla lesione di interessi di rango costituzionale della persona, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod.

FAMIGLIA

RISPETTO DELLA VITA FAMILIARE – ART. 8 CEDU – DIRITTO DI VISITA DEL PADRE – COMPORTAMENTO DELLA MADRE CHE LO OSTACOLI – OBBLIGO PER LE AUTORITÀ DI ADOTTARE MISURE CONCRETE ED EFFETTIVE CHE GARANTISCANO GLI INCONTRI TRA GENITORE E FIGLIO – SUSSISTE – PROCEDURA ITALIANA CHE SI FONDI SU MISURE AUTOMATICHE E STEREOTIPATE – VIOLAZIONE DELL'ART. 8 CEDU - SUSSISTE

*Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, sentenza 29
gennaio 2013 (Pres. Jočienė), Affaire
Lombardo c/ Italia*

Dall'art. 8 della Convenzione, derivano obblighi positivi dove si tratti di garantire il rispetto effettivo della vita privata o familiare. Questi obblighi possono giustificare l'adozione di misure per il rispetto della vita familiare nelle relazioni tra gli individui, e, in particolare, la creazione di un arsenale giuridico adeguato ed efficace per garantire i diritti legittimi delle persone interessate e il rispetto delle decisioni dei tribunali. Gli obblighi positivi di cui si discute non si limitano al controllo a che il bambino possa incontrare il suo genitore o avere contatti con lui ma includono l'insieme delle misure preparatorie che permettono di raggiungere questo risultato. Per essere adeguate, le misure deputate a riavvicinare il genitore con suo figlio devono essere attuate rapidamente, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui. Non deve, dunque, trattarsi di misure stereotipate ed automatiche.

**PROVVEDIMENTI EX ARTT. 330, 332, 333 C.C. –
RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE – ESCLUSIONE**

Cass. Civ., sez. I, sentenza 8 gennaio 2013 n. 221 (Pres. Luccioli, rel. Acierno)

I provvedimenti che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art. 317 bis cod. civ., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 cod. civ., o che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'art. 333 cod. civ., o, infine, che dispongano l'affidamento contemplato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 4, comma 2, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111 Cost., comma 1" (Cass. 21718 del 2010, cui sono seguite in termini Cass. n. 12536 del 2012; 15341 del 2012).

**SEPARAZIONE – DISAFFEZIONE
“SOGGETTIVA” AL MATRIMONIO –
DIRITTO ALLA SEPARAZIONE – SUSSISTE –
ADDEBITO PER IL SUO ESERCIZIO –
ESCLUSIONE**

Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183 (Pres. Fioretti, rel. De Chiara)

In una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda, costituendo esercizio di un suo diritto, non può costituire ragione di addebito.

**MATRIMONIO – RAPPORTI SESSUALI INNATURALI
IMPOSTI ALLA MOGLIE DAL MARITO – NULLITÀ
DEL MATRIMONIO PER ERRORE ESSENZIALE SULLE
QUALITÀ PERSONALI DEL CONIUGE – ART. 122
C.C. – ESCLUSIONE**

Cass. Civ., sez. I, sentenza 12 febbraio 2013 n. 3407 (Pres. Luccioli, rel. Bisogni)

La sfera di applicazione dell'art. 122 del codice civile assegna rilevanza all'errore sulle qualità del coniuge, sub specie di anomalia o deviazione sessuale, nei soli casi in cui si manifesti nell'altro coniuge una anomalia o deviazione sessuale tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale. In altri termini l'anomalia o deviazione deve costituire un impedimento oggettivo e non superabile allo svolgimento della vita coniugale

IMMIGRAZIONE E STRANIERI

**ACCESSO STRANIERI ALLE PRESTAZIONI DI
ASSISTENZA SOCIALE – CRITERIO DELLA
RESIDENZA PER UN DETERMINATO PERIODO –
IRRAGIONEVOLEZZA – VIOLAZIONE ART. 3 COST.
- SUSSISTE**

Corte cost., sentenza 14 gennaio 2013 n. 2 (Pres. Quaranta, rel. Frigo)

In tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, mentre la residenza (o la «dimora stabile») costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale (nella specie, provinciale), «un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio» (Corte cost., sentenza n. 432 del 2005), non altrettanto può dirsi quanto alla residenza (o «dimora stabile») protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale). La previsione di un simile requisito, infatti, non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto «introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari», non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di

bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle provvidenze in questione (Corte cost., sentenza n. 40 del 2011). Infatti, non è evidentemente possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nella Provincia da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni. Non rilevano, in senso contrario, le circostanze che il requisito in questione sia previsto in rapporto a prestazioni di natura economica eccedenti quelle essenziali, e che la sua introduzione risponda ad esigenze di risparmio, correlate al decremento delle disponibilità finanziarie conseguente alle misure statali di contenimento della spesa pubblica. Tanto l'una che l'altra circostanza non escludono, infatti, «che le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse disponibili – debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza» (Corte cost., sentenze n. 40 del 2011 e n. 432 del 2005. *La Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 31 agosto 1974, n. 7 (Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio), lettera aggiunta dall'articolo 16, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011, limitatamente alle parole «da almeno cinque anni»; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 novembre 2004, n. 9 (Diritto allo studio universitario), lettera aggiunta dall'articolo 16, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011, limitatamente alle parole «da cinque anni»*)

LAVORO, PREVIDENZA, LEGISLAZIONE SOCIALE

**RETRIBUZIONE PERCEPITA ALL'ESTERO –
RICALCOLO PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
IN ITALIA – NORMA DI INTERPRETAZIONE**

**AUTENTICA (LEGGE FINANZIARIA 2007) –
CONTRASTO CON L'ART. 6 PAR. 1 CEDU COME
INTERPRETATO DALLA CORTE EDU CON LA
SENTENZA 31 MAGGIO 2011, MAGGIO ED ALTRI
CONTRO ITALIA – INCOSTITUZIONALITÀ -
ESCLUSIONE**

*Corte Cost., sentenza 28 novembre 2012 n.
264 (Pres. Quaranta, est. Morelli)*

L'articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), nel fornire la interpretazione dell'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), sostanzialmente prevede che la retribuzione percepita all'estero, da porre a base del calcolo della pensione, debba essere riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati nel nostro Paese nel medesimo periodo, introducendo nell'ordinamento una interpretazione della disciplina de qua in senso non favorevole rispetto alle posizioni degli assicurati: tale norma non si pone in contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza 31 maggio 2011, Maggio c/ Italia (*La Consulta dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007 -, sollevata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei*

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo)

MINORI

AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO AL MINORE – PROVVEDIMENTO VINCOLATO – ESCLUSIONE – INTERESSE DEL MINORE

Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 febbraio 2013 n. 2696 (Pres. Vitrone, rel. Bernabai)

L'autorizzazione al rilascio del passaporto al minore, su richiesta di un genitore, senza l'assenso - o contro la volontà dell'altro coniuge - non può considerarsi provvedimento vincolato, a fronte di un diritto soggettivo non soggetto a limiti. Al contrario, è subordinata alla valutazione dell'interesse del minore; così come ogni altro provvedimento ordinario attinente all'affidamento dei figli minori, assunto in sede di separazione personale dei coniugi: di cui, del resto, costituisce un aspetto rilevante, data la sua strumentalità alla disciplina dei tempi e modi di permanenza presso ciascuno dei genitori.

VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL MINORE DA PARTE DEL GIUDICE – ESAME CRITICO E NEUTRALE - SUSSISTE

Cass. pen., sez. III, sentenza 20 febbraio 2013 n. 8057 (Pres. Gentile, rel. Amoresano)

Le dichiarazioni dei bambini devono essere valutate dai giudici con la necessaria neutralità ed il dovuto rigore e con l'opportuno aiuto delle scienze che hanno rilievo in materia (pedagogia, psicologia, sessuologia); l'esame critico deve essere particolarmente pregnante in presenza di dichiarazioni de relato

VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL MINORE DA PARTE DEL GIUDICE – RESE IN SEDE TESTIMONIALE – ANALISI E VALUTAZIONE

Cass. pen., sez. III, sentenza 20 febbraio 2013 n. 8057 (Pres. Gentile, rel. Amoresano)

Le dichiarazioni del minore (nel caso di specie: in sede di testimonianza) devono essere esaminate con particolare attenzione e rigore, valutando la posizione psicologica del dichiarante rispetto al contesto di tutte le situazioni interne ed esterne; la sua attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a dichiarare i fatti stessi, tenuto conto della capacità del minore di recepire le informazioni, di ricordarle e raccordarle; nonché, sul piano esterno, le condizioni emozionali che modulano i suoi rapporti con il mondo esterno; la qualità e la natura delle dinamiche familiari; i processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni. Nel contesto del minore di età, infatti, i fatti narrati possano interagire con gli aspetti più intimi della sua personalità adolescenziale o infantile, sì da accentuare il rischio di suggestioni, di reazioni emotive, di comportamenti di compiacenza o autoprotettivi. È indubbio, peraltro, che quanto più il bambino è piccolo, tanto più limitata è la sua capacità di vigilanza e di elaborazione cognitiva: ciò che impone una attenzione ancor maggiore nella valutazione delle sue dichiarazioni.

VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL MINORE DA PARTE DEL GIUDICE – ESAME COMPLESSIVO E CONTESTUALIZZATO – SUSSISTE

Cass. pen., sez. III, sentenza 20 febbraio 2013 n. 8057 (Pres. Gentile, rel. Amoresano)

È vero che il minore in tenera età non può riferire ciò che non sa, ma è altrettanto vero che i concetti di spazio e di tempo sono per lui estremamente limitati e non si può quindi pretendere una narrazione logica in ogni sua parte. In particolare, è manifestamente illogico che un bambino possa inventarsi completamente fatti che esulano del tutto dalla sua esperienza anche fantastica; però occorre pur sempre un ancoraggio radicale ad una realtà fattuale nella cui evocazione non emergano stridenti contraddizioni. Solo un

siffatto esame complessivo, una volta accertata la capacità del minore di comprendere e riferire i fatti, può consentire di escludere l'intervento di fattori inquinanti idonei ad inficiare la sua credibilità e di valutare correttamente il contenuto intrinseco delle sue dichiarazioni, sotto il profilo della loro reiterazione e coerenza, precisione, spontaneità e logicità. E' poi vero che i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio conoscitivo ma è anche vero che questo principio deve essere temperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte; interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dello interlocutore.

PROCEDIMENTO CIVILE

D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011 N. 150 – SEMPLIFICAZIONE DEI RITI CIVILI – APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE – TRATTAZIONE SOMMARIA DELLA OPPOSIZIONE ALLA STIMA – VIOLAZIONE ART. 3 COST. - ESCLUSIONE – NATURA DI COGNIZIONE “PIENA” DEL PROCEDIMENTO – ORIENTAMENTO DEI GIUDICI DI MERITO

Corte cost., sentenza 16 gennaio 2013 n. 10 (Pres. Quaranta, rel. Mattarella)

Nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore, nel limite della loro non manifesta irragionevolezza (ex multis, ordinanze n. 174 del 2012, n. 141 del 2011, e n. 164 del 2010). Con riferimento alla possibilità di prevedere altri riti, da parte del legislatore, accanto a quello ordinario, «la Costituzione non impone un modello vincolante di processo» (sentenza n. 341 del 2006, ordinanze n. 386 del 2004 e n. 389 del 2005): nel caso in esame, pertanto, non è censurabile la scelta di trattare con il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis ss., cod. proc. civ. le

controversie in materia di opposizione alla stima. Inoltre, invero, il giudice a quo non considera gli orientamenti finora espressi, nella prima fase di attuazione delle norme impugnate, dalla giurisprudenza di merito che qualifica il rito sommario di cognizione come un procedimento a cognizione piena, e ad istruttoria semplificata (ordinanze Tribunale di Piacenza, 26 maggio 2011; Tribunale di Varese, 18 novembre 2009; Tribunale di Viterbo, 12 luglio 2010).

ART. 210 C.P.C. - ESIBIZIONE OFFICIOSA DEI DOCUMENTI – POSSIBILITÀ DI PRODURRE I DOCUMENTI A CURA DELLA PARTE INTERESSATA – AMMISSIBILITÀ DELL'ESIBIZIONE GIUDIZIALE - ESCLUSIONE

Cass. Civ., sez. II, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1266 (Pres. Triola, rel. Vicenti)

Non è dato addivenire ad una esibizione officiosa della documentazione, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., per sopperire all'inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova, potendo tale potere discrezionale del giudice essere esercitato solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde, non anche per fini meramente esplorativi (Cass., 24 marzo 2004, n. 5908).

CTU – AMMISSIBILITÀ – Cd. PERCIPIENTE – LIMITI – SNATURAMENTO DELLA FUNZIONE

Cass. Civ., sez. II, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1266 (Pres. Triola, rel. Vicenti)

La consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti; la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito. Ne consegue che, qualora la consulenza d'ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da

parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata" (Cass., 19 aprile 2011, n. 8989; ancora per la non ammissibilità di c.t.u. c.d. "esplorative", cfr. Cass., 5 luglio 2007, n. 15219; Cass., 19 ottobre 2009, n. 22115; Cass., 8 febbraio 2011, n. 3130).

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA – AUMENTO DI SESTO – INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO – CONSEGUENZE – CONSOLIDAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA – ESCLUSIONE

Cass. Civ., sez. III, sentenza 15 gennaio 2013 n. 790 (Pres. Trifone, rel. Ambrosio)

In materia di espropriazione immobiliare, se all'aggiudicazione provvisoria segue un'offerta in aumento di sesto con conseguente assegnazione definitiva ad altro soggetto, l'inadempimento di quest'ultimo determina, ex art. 587 c.p.c., la decadenza dell'aggiudicazione e la disposizione di un nuovo incanto, senza che possa rivivere la precedente aggiudicazione provvisoria.

ART. 116 C.P.C. - FONTE DI PROVA – COMPORTAMENTO PROCESSUALE ED EXTRAPROCESSUALE DELLA PARTE – SISTEMA DIFENSIVO ADOTTATO - UNICA ED ESCLUSIVA FONTE DI PROVA E NON SOLO ELEMENTO VALUTATIVO – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. III, sentenza 29 gennaio 2013 n. 2071 (Pres. Trifone, rel. Scarano)

L'art. 116 c.p.c. conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti (v. Cass., 5/12/2011, n. 26088; Cass., 10/8/2006, n. 18128, e già Cass., 26/2/1983, n. 1503), e il comportamento (extraprocessuale e) processuale - nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal rispettivo procuratore - delle parti può in realtà

costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova, idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito, che con riguardo a tale valutazione è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione (v. Cass., 26/6/2007, n. 14748).

OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE – PROCESSI ESECUTIVI RIUNITI – CADUCAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO DEL CREDITORE PROCEDENTE – EFFETTI – RIMMISSIONE ALLE SEZIONI UNITE

Cass. Civ., sez. III, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2240 (Pres. Berruti, rel. De Stefano)

Va rimessa al Primo Presidente la questione di particolare importanza, relativa alla sorte del processo esecutivo, in presenza di pignoramenti riuniti e di interventi titolati, allorché venga caducato – con efficacia ex tunc – il titolo del creditore procedente (*l'ordinanza di remissione reputa possibile affermare, alla luce delle riforme processuali del 2006 e del principio di economia processuale, l'insensibilità del processo esecutivo individuale, cui partecipino più creditori concorrenti, alle vicende relative al titolo invocato dal creditore procedente, purché il titolo esecutivo azionato da almeno un altro creditore abbia mantenuto integra la propria efficacia.*)

GIUDIZIO DI APPELLO – PROVA TESTIMONIALE – AMMISSIBILITÀ

Cass. Civ., sez. I, sentenza 16 gennaio 2013 n. 992 (Pres. Luccioli, rel. Cultrera)

In appello, salvo il ricorso al rimedio della remissione in termini, previsto dall'art. 184 bis c.p.c. [oggi 153 cpc], per il principio dell'infrazionabilità e contestualità che la caratterizzano, è inammissibile la prova testimoniale che, anche in modo indiretto, si appalesi preordinata a contrastare, completare o confortare le risultanze di quella già dedotta ed assunta in primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze, ovvero per la connessione delle

circostanze già provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo

CTU EMATOLOGICA – ESAMI ED ANALISI – OBBLIGO DI ALLEGARLI ALLA RELAZIONE – ESCLUSIONE

Cass. Civ., sez. I, sentenza 11 gennaio 2013 n. 600 (Pres. Luccioli, rel. De Chiara)

In materia di CTU ematologica, gli "esami" e le "analisi", essendo operazioni materiali, non possono essere "allegati" alla relazione di consulenza tecnica: la quale deve dare atto della loro esecuzione e del loro risultato, in tal maniera documentandolo.

NOTIFICAZIONE EX ART. 143 C.P.C. - PRESUPPOSTI – DATO SOGGETTIVO DELLA IGNORANZA DELLA RESIDENZA/DIMORA DEL DESTINATARIO – DATO OGGETTIVO DELLA NON SUPERABILITÀ DELLA IGNORANZA

Cass. Civ., sez. I, sentenza 8 febbraio 2013 n. 3071 (Pres. Luccioli, rel. Bisogni)

I presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza.

COMPENSAZIONE DELLE SPESE – ART. 92 C.P.C. – MOTIVAZIONE CD. IMPLICITA – AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 14 febbraio 2013 n. 3723 (Pres. Goldoni, rel. Piccialli)

Secondo l'ultima formulazione dell'art. 92 co.

2 c.p.c., applicabile con decorrenza dal 4.7.2009, la compensazione parziale o totale delle spese, al di fuori dei casi di reciproca soccombenza, può essere disposta solo per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Costituisce, dunque, violazione di legge, la motivazione cd. Implicita.

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - IN APPELLO - ONERE DELL'APPELLANTE DI FARSI RILASCIARE DAL CANCELLIERE COPIA DEI DOCUMENTI INSERITI NEL FASCICOLO DI PRIMO GRADO DELL'ALTRA PARTE - SUSSISTENZA - DOCUMENTI FAVOREVOLI ALL'APPELLATO - ATTO DI APPELLO CON CUI SI CENSURA LA VALUTAZIONE DI QUEI DOCUMENTI OPERATA DAL GIUDICE DI PRIME CURE - MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLATO - MANCATA PRODUZIONE DEI MEDESIMI DOCUMENTI A CURA DELL'APPELLANTE - CONSEGUENZE

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 8 febbraio 2013 n. 3033 (Pres. Preden, rel. Piccialli)

Nel giudizio di appello l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che tale mezzo di impugnazione non rappresenta più, nella configurazione datagli dal codice vigente, un novum iudicium, ovvero un riesame integrale del merito della causa, ma una revisio fondata sulla denuncia di specifici vizi processuali o sostanziali della sentenza impugnata. Ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione (di attore o di convenuto) da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex articolo 76 delle disposizioni di attuazione del Cpc, di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello. Diversamente, l'appellante subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte. (Nella specie costituitasi, ma senza depositare la documentazione prodotta in primo grado),

quando questo contenga documenti - anche se favorevoli all'appellato, ma dei quali egli chiede una rivalutazione in sede di gravame - che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello, tenuto a decidere ai sensi dell'articolo 115 del Cpc sulla base del materiale probatorio sottoposto alla sua attenzione, non ha avuto la possibilità di esaminare.

PROPRIETÀ

OCCUPAZIONE D'URGENZA DA PARTE DELLA P.A. - ILLEGITTIMITÀ - OCCUPAZIONE DI FATTO DEL FONDO ABLATO - ACQUISTO PER ACCESSIONE INVERTITA - ESCLUSIONE

Cass. Civ., sez. II, sentenza 14 gennaio 2013 n. 705 (Pres. Felicetti, rel. Giusti)

In conformità all'orientamento costante della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la realizzazione di un'opera pubblica su di un fondo oggetto di legittima occupazione in via di urgenza, non seguita dal perfezionamento della procedura espropriativa, costituisce un mero fatto, non in grado di assicurare a titolo dell'acquisto, ed è, come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà in favore della P.A.

RESPONSABILITÀ MEDICA

ART. 3 LEGGE 8 NOVEMBRE 2012 N. 189 - PARZIALE ABROGAZIONE DELLE FATTISPECIE COLPOSE COMMESSE DAGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE - SUSSISTE

Cass. Pen., sez. IV, sentenza 29 gennaio 2013 n. 268 (Pres. Brusco, rel. Blaiotta)

L'art. 3 della L. 189/2012 ha parzialmente discriminatorializzato le fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie, con conseguente applicazione dell'art. 2 cod. pen. L'innovazione esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da

colpa lieve che si collochino all'interno dell'area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica

ART. 3 COMMA I D.L. 13 SETTEMBRE 2012 N. 158 CONV. IN L. 8 NOVEMBRE 2012 - RESPONSABILITÀ MEDICA - DEPENALIZZAZIONE IN CASO DI COLPA LIEVE - RESPONSABILITÀ IN SEDE CIVILE - REGOLE CONSOLIDATE - PERSISTENZA

Cass. Civ., sez. III, sentenza 10 gennaio 2013 n. 4030 (Pres. Trifone, rel. Petti)

L'art. 3 comma I del d.l. 13 settembre 2012 n. 158, conv. in l. 8 novembre 2012, ha depenalizzato la responsabilità medica in caso di colpa lieve, dove l'esercente l'attività sanitaria si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. L'esimente penale non elide, però l'illecito civile e resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile che è clausola generale del *neminem laedere*, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute. La materia della responsabilità civile segue, tuttavia, le sue regole consolidate e non solo per la responsabilità aquiliana del medico ma anche per quella cd. contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale.

TRIBUTI E TASSE

SANZIONI TRIBUTARIE - PRINCIPIO DEL FAVOR REI - APPLICAZIONE DELLA LEGGE PIÙ FAVOREVOLE, SOPRAVVENUTA - SUSSISTE

Cass. Civ., sez. trib., sentenza 24 gennaio 2013 n. 1656

In forza dello *ius superveniens* più favorevole può affermarsi che, in tema di sanzioni tributarie, alla abrogazione del principio di ultrattività delle disposizioni sanzionatorie è subentrato il principio del *favor rei* nella sua duplice prospettiva; nessuno può essere

assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce violazione punibile; se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa si applica la legge più favorevole. In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il principio del favor rei, introdotto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, è, secondo il successivo art. 25, comma 2, applicabile alle violazioni commesse anteriormente al 1 aprile 1998 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 472 cit.) applicabile ai procedimenti in corso. Inoltre, il principio trova applicazione anche d'ufficio ed in ogni stato e grado del giudizio, a condizione che via sia un procedimento ancora in corso e che il provvedimento impugnato non sia definitivo.

UNIONE EUROPEA E CEDU

NORME DELLA CEDU – RAPPORTI CON IL DIRITTO INTERNO – DISAPPLICAZIONE – ESCLUSIONE – NORMA INTERPOSTA – SUSSISTE

Corte Costituzionale, sentenza 28 novembre 2012 n. 264 (Pres. Quaranta, est. Morelli)

A partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la Corte Costituzionale ha costantemente ritenuto che «le norme della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) – integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali» (Consulta: sentenze n. 236, n. 113, n. 80 – che conferma la validità di tale ricostruzione dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 – e n. 1 del 2011; n. 196 del 2010; n. 311 del 2009). Nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della

CEDU, quindi, «il giudice nazionale comune deve preventivamente verificare la praticabilità di un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica» (sentenze n. 236 e n. 113 del 2011; n. 93 del 2010; n. 311 del 2009). Se questa verifica dà esito negativo e il contrasto non può essere risolto in via interpretativa, il giudice comune, non potendo disapplicare la norma interna né farne applicazione, avendola ritenuta in contrasto con la CEDU, nella interpretazione che ne ha fornito la Corte di Strasburgo, e pertanto con la Costituzione, deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., ovvero all'art. 10, primo comma, Cost., ove si tratti di una norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta (sentenze n. 113 del 2011, n. 93 del 2010 e n. 311 del 2009).

NORME DELLA CEDU – RAPPORTI CON IL DIRITTO COSTITUZIONALE INTERNO – IN MATERIA DI DIRITTI FONDAMENTALI – CHIARIMENTI

Corte Costituzionale, sentenza 28 novembre 2012 n. 264 (Pres. Quaranta, est. Morelli)

Nella giurisprudenza costituzionale si è, inoltre, reiteratamente affermato che, con riferimento ad un diritto fondamentale, il rispetto degli obblighi internazionali non può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte dall'ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa. Del resto, l'art. 53 della stessa Convenzione stabilisce che l'interpretazione delle disposizioni CEDU non può implicare livelli di tutela inferiori a quelli assicurati dalle fonti nazionali. Di conseguenza, il confronto tra tutela prevista dalla Convenzione e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, concetto nel quale deve essere compreso, come già chiarito nelle sentenze

nn. 348 e 349 del 2007, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall'espansione di una singola tutela. Il richiamo al «margine di apprezzamento» nazionale – elaborato dalla stessa Corte di Strasburgo, e rilevante come temperamento alla rigidità dei principi formulati in sede europea – deve essere sempre presente nelle valutazioni della Corte Costituzionale, cui non sfugge che la tutela dei diritti fondamentali deve essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro. In definitiva, se, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 236, n. 113 e n. 1 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 e n. 239 del 2009, n. 39 del 2008, n. 349 e n. 348 del 2007), il giudice delle leggi non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella data in occasione della sua applicazione al caso di specie dalla Corte di Strasburgo, con ciò superando i confini delle proprie competenze in violazione di un preciso impegno assunto dallo Stato italiano con la sottoscrizione e la ratifica, senza l'apposizione di riserve, della Convenzione, esso però è tenuto a valutare come ed in quale misura l'applicazione della Convenzione da parte della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'art. 117 Cost., come norma interposta, diviene oggetto di bilanciamento, secondo le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza (sent. n. 317 del 2009). Operazioni volte non già all'affermazione della primazia dell'ordinamento nazionale, ma alla integrazione delle tutele.

VARIE

IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO – DIRITTO ALL'EQUA RIPARAZIONE – SPETTANZA ALLA PARTE RIMASTA CONTUMACE NEL

GIUDIZIO PRESUPPOSTO ESCLUSIONE –

Cass. Civ., sez. II, sentenza 21 febbraio 2013 n. 4474 (Pres. Rovelli, est. Carrato)

Non ha diritto all'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, la parte rimasta contumace nel giudizio presupposto.